

IN CASO DI DIFFUSIONE
OMETTERE LE GENERALITÀ E
GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI
DELLA PARTE CONVENUTA.
IL FUNZIONARIO
f.to dott. Gabriele Turiano



25/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Emanuela Pesel Presidente

dott. Paolo Gargiulo Giudice relatore

dott. Sergio Antonio Prestianni Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 14756 del registro di
segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:

- L. M., nato a omissis il omissis, c.f. omissis, rappresentato e
difeso dall'avv. Lara Cattarossi (p.e.c.:
lara.cattarossi@avvocatiudine.it) ed elettivamente domiciliato
presso lo studio di questa, in Udine, via Trento, n. 26/3.

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza dell'11 giugno 2026, con l'assistenza del
segretario d'udienza dott. Gabriele Turiano, il giudice relatore,
consigliere Paolo Gargiulo, il Pubblico Ministero, nella persona del
viceprocuratore generale Mariapaola Daino, e l'avv. Lara Cattarossi
nell'interesse del convenuto.

Ritenuto in

F A T T O

I. Con atto depositato il 26 aprile 2024 e notificato il 7 maggio

seguente presso il domicilio eletto in sede di contestazione preliminare di responsabilità, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha citato L. M. per sentirlo condannare al pagamento:

- della somma di euro 5.590,87 (cinquemilacinquecentonovanta/87) a favore del Ministero dell'istruzione e del merito,

- della somma di euro 2.255,47 (duemiladuecentocinquantacinque/47) a favore dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (I.N.P.S.),

per un totale di euro 7.846,34 (euro 5.590,87 + euro 2.255,47), con la maggiorazione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali,

- e delle spese di giustizia a favore dello Stato.

I.1. L'ipotesi accusatoria riguarda, in particolare, il danno che il convenuto – collaboratore scolastico appartenente al personale A.T.A. (cioè amministrativo, tecnico e ausiliario) con rapporto di lavoro a tempo determinato (tra il mese di ottobre del 2018 il mese di maggio del 2019) presso un istituto scolastico rientrante nell'area di competenza dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia – avrebbe dolosamente arrecato alle predette amministrazioni per aver ottenuto incarichi di supplenza, percependo la relativa retribuzione e la connessa successiva indennità mensile per lavoratori con rapporto subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione (cd. indennità NASpl: Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego), grazie a un titolo di studio falso

e a una falsa attestazione di servizio.

II. L'azione della Procura trae origine da notizia di danno erariale

(Guardia di Finanza, Compagnia di Cividale del Friuli, nota prot. n.

192432/2023 del 24 ottobre 2023, che richiama il procedimento

penale n. 1725/2023 R.G.N.R.) derivante da indagini svolte dalle

Fiamme Gialle, su delega della Procura della Repubblica di Udine,

“nei confronti di taluni soggetti che hanno partecipato ad un bando di

reclutamento di personale A.T.A., presentando titoli di servizio non

veritieri al fine di essere assunti presso le scuole della provincia di

Udine”.

III. Il danno in argomento - quantificato in complessivi euro 7.846,34

(euro 5.590,87 + euro 2.255,47) - è stato contestato a L. M. con

l'invito a dedurre di cui all'articolo 67, comma 1 c.g.c., emesso il 26

ottobre 2023 e notificato il giorno 28 seguente all'interessato.

III.1. La contestazione preliminare di responsabilità è stata riscontrata

con deduzioni munite di assistenza legale e depositate (come riferito

dalla Procura regionale) il 27 dicembre 2023.

IV. La Procura regionale, dopo aver esposto il quadro normativo di

riferimento in tema di assunzioni di personale A.T.A. nella scuola,

sostiene, nella sostanza, che l'odierno convenuto – che nell'ottobre

del 2017 ha presentato, a un istituto scolastico di Udine, domanda

per ottenere il conferimento di supplenze temporanee per il profilo

professionale di collaboratore scolastico (personale A.T.A.) nel

triennio 2017-2019 - avrebbe corredato la stessa di false dichiarazioni

riferite al possesso di un titolo di studio e di un titolo di servizio

(relativo, cioè, a un precedente servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico) in realtà inesistenti.

Più precisamente, secondo l'Ufficio requirente, l'interessato, privo sia del titolo di studio che dell'esperienza professionale in parola, avrebbe ottenuto, grazie a tali false dichiarazioni, una collocazione utile nella graduatoria dalla quale l'amministrazione scolastica avrebbe, poi, attinto per le assunzioni temporanee di cui si tratta e, conseguentemente, un rapporto di lavoro a tempo determinato tra il mese di ottobre del 2018 il mese di maggio del 2019.

La Procura – dopo aver analiticamente esposto gli elementi che, a suo dire, concorrerebbero univocamente a dimostrare l'inesistenza dei predetti titoli di studio e di servizio e, dunque, la falsità di quanto dichiarato – afferma, quindi, che in *“assenza di altro valido titolo di accesso e tenuto conto della falsità di quello dichiarato, così come di quella dei titoli di servizio parimenti dichiarati, il sig. L. M. non avrebbe potuto essere inserito nella graduatoria di terza fascia per il profilo di Collaboratore Scolastico ed essere assunto dal MIUR, non risultando in possesso almeno del diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o, comunque, di un diploma di qualifica professionale e/o attestato di durata triennale rilasciato o riconosciut[o] dalla Region[e]”*.

L'Attore pubblico, nel premettere che la *“prestazione lavorativa resa dal sig. M. in assenza del requisito di accesso minimo, richiesto normativamente ai fini del suo proficuo svolgimento, presenta una minore utilità rispetto a quella correlata al titolo di studio prescritto”,*

ritiene, in particolare, parzialmente dannosi gli emolumenti erogati all'odierno convenuto grazie al rapporto di lavoro a tempo determinato costituito sulla base delle contestate false dichiarazioni rese dallo stesso, vale a dire il trattamento economico stipendiale e l'indennità NASpI riconosciuta per il periodo di disoccupazione involontaria immediatamente successivo alla cessazione del predetto impiego temporaneo.

Più precisamente, *“la Procura, tenuto conto degli esiti degli accertamenti disposti con riferimento alla valutazione della condotta di servizio dell'interessat[o], effettuato un giudizio di meritevolezza almeno di una parte delle prestazioni rese, determinata nel 50% delle stesse, quantifica il danno arrecato al bilancio statale come segue:*

A) danno da emolumenti lordi indebitamente percepiti: euro 5.590,87 (euro 11.181,74: 2 - riduzione del 50%)

B) danno da indebita percezione dell'indennità NASpI: euro 2.255,47 (euro 4.510,94: 2 - riduzione del 50%).

PARI A COMPLESSIVI euro 7.846,34”.

Tale danno, secondo l'Ufficio requirente, sarebbe, in buona sostanza, causalmente derivato dalla condotta illecita del convenuto, legato da rapporto di servizio con l'amministrazione scolastica.

La Procura regionale – dopo aver descritto la fase della contestazione preliminare di responsabilità, richiamando le deduzioni di cui al § III.1. e replicando alle stesse - conclude, quindi, con la domanda di condanna nei termini descritti *supra, sub I.*

V. L'8 luglio 2024, la Procura regionale ha depositato

documentazione integrativa prodotta dalla Guardia di Finanza (Compagnia di Cividale del Friuli, nota prot. n. 0116026/2024 del 25 giugno 2024).

VI. Con memoria depositata il 21 novembre 2024, si è costituito il convenuto.

VI.1. La difesa di questo ha formulato, anzitutto, istanza di ammissione al rito abbreviato di cui all'articolo 130, comma 1 c.g.c., chiedendo la definizione alternativa del giudizio, *“nonostante il parere negativo formulato dal Procuratore Generale”, “mediante il pagamento di una somma non superiore al 50% della pretesa risarcitoria azionata in citazione”*.

VI.2. Nel merito, la stessa difesa premette uno specifico e articolato percorso argomentativo sostanzialmente inteso a dimostrare, col supporto di documentazione medica, che il suo assistito - a causa di un *“Ritardo Mentale di Media Gravità di natura permanente di cui è affetto”* e che ha reso necessario il ricorso all'amministrazione di sostegno - *“è assolutamente convinto del legittimo ottenimento del certificato di diploma di qualifica professionale presso gli Istituti in contestazione ed è parimenti fermo nella convinzione di aver regolarmente ottenuto il titolo di servizio speso nella redazione della domanda di inserimento nelle graduatorie scolastiche”*.

In sostanza, secondo la difesa, *“il soggetto non possiede le basilari capacità di discernimento necessarie per comprendere che i titoli di studio e di servizio dichiarati non corrispondevano a reali capacità ed esperienze bensì erano il frutto dell'attività truffaldina posta in essere*

da soggetti terzi, anche a suo discapito”, vale a dire delle “attività poste in essere dall’Istituto Scolastico Forcella nell’aver emesso titoli di studio in assenza di riconoscimento dello status di scuola paritaria e dall’Istituto La fenice di Mutolo Giulia nell’aver costruito ad hoc profili professionali fittizi e provveduto alle relative formalizzazioni”.

La difesa contesta, quindi, “la sussistenza del carattere doloso della condotta posta in essere dal sig. M., pur senza voler disconoscere i fatti occorsi, ma ritenendo di poter affermare la scarsa e/o inesistente capacità valutativa del soggetto agente relativamente alla condotta posta in essere, tale da non fargli comprendere e percepire l’illiceità della condotta, convinto com’era di poter validamente spendere i titoli di studio e di servizio privi di valore legale”.

Affermato, dunque, che “non vi è parvenza di dolo nella condotta del sig. M., ma nemmeno parrebbe ravvisabile un profilo di colpa grave in capo al medesimo”, la stessa difesa, “per il basso profilo professionale oggetto dell’impiego svolto e per le scarse capacità professionali richieste, [...] ritiene [inoltre] che il servizio reso possa trovare una compensazione maggiore rispetto al mero giudizio di meritevolezza della condotta, ovvero superiore al 50% prospettato, considerando altresì che, nonostante la condizione psico-fisica del sig. M., il servizio è stato svolto regolarmente, in maniera proficua e soddisfacente, senza alcuna inosservanza degli obblighi di servizio”.

VI.3. La difesa formula, quindi, le seguenti conclusioni:

“- in via preliminare e in alternativa allo svolgimento del rito ordinario: ammettere il sig. M. L. al rito abbreviato in ragione dell’assenza del

doloso arricchimento del danneggiante, per la definizione alternativa

del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al

50% della pretesa risarcitoria azionata in citazione;

- in subordine, nella denegata ipotesi in cui non si accolga l'istanza di

ammissione al rito abbreviato: riconoscere l'assenza in capo

all'incolpato dell'elemento soggettivo della fattispecie ascritta e/o

dell'imputabilità per i fatti ascritti e, conseguentemente, rideterminare

la pretesa risarcitoria in ragione della lieve entità lesiva patrimoniale e

della minor gravità della condotta posta in essere;

- in subordine, nella denegata ipotesi in cui si ritenga di non poter

accogliere la sovraestesa richiesta, ridurre ulteriormente l'addebito in

ragione della sussistenza di un vantaggio residuale conseguito dalla

Pubblica Amministrazione, considerando che la prestazione

professionale contestata non era particolarmente qualificata, non

richiedeva il possesso di specifiche cognizioni tecnico-culturali ed è

stata resa con giudizio di merito.

- Spese di giustizia compensate".

VII. Con decreto n. 7 del 16 dicembre 2024, emesso a valle

dell'udienza camerale del giorno 12 precedente, la richiesta di rito

abbreviato formulata dal convenuto è stata dichiarata inammissibile

ed è stata, contestualmente, fissata la pubblica udienza del 10 aprile

2025 per la trattazione del giudizio con rito ordinario.

VIII. A valle di quest'ultima, è stata adottata l'ordinanza n. 8 del giorno

17 seguente – alla quale a ogni effetto si rinvia - con la quale il

Collegio giudicante:

	VIII.a. ha disposto l’acquisizione del parere della Sezione del	
	Collegio medico-legale (C.M.L.) distaccata presso la Corte dei conti –	
	con la partecipazione di un medico specialista che abbia specifica e	
	pratica conoscenza di quanto costituisce oggetto della controversia –	
	su uno specifico quesito (<i>infra, sub 4</i>);	
	VIII.b. ha indicato le prescrizioni per l’esecuzione	
	dell’adempimento istruttorio;	
	VIII.c. ha delegato il giudice relatore per l’adozione di ogni	
	provvedimento necessario per l’esecuzione degli adempimenti	
	disposti;	
	VIII.d. ha fissato l’udienza pubblica del 18 dicembre 2022 per	
	la prosecuzione del giudizio;	
	VIII.e. ha rinviato alla decisione definitiva la statuizione sulle	
	spese.	
	IX. Con ordinanza fuori udienza n. 2 del 9 dicembre 2025, il giudice	
	relatore delegato – rilevato che, con atto depositato il 1° dicembre	
	2025, la Sezione Speciale (IV) del Collegio medico legale presso la	
	Corte dei conti aveva chiesto “ <i>una proroga di giorni 150</i>	
	<i>(centocinquanta) dalla [stessa] data [...] per la consegna del previsto</i>	
	<i>parere</i> ” - ha rimodulato, in accoglimento di tale istanza, il calendario	
	degli adempimenti previsti dai §§ c.III, c.IV <i>et</i> c.V del dispositivo	
	dell’ordinanza n. 8/2025.	
	X. Con decreto presidenziale depositato il 9 dicembre 2025, l’udienza	
	per la prosecuzione del giudizio - inizialmente fissata, con l’ordinanza	
	n. 8/2025 (<i>supra, sub VIII</i>), al 18 dicembre 2025, ma non più	

compatibile con l'assetto degli adempimenti di cui alla stessa ordinanza, come rimodulati per effetto dell'ordinanza fuori udienza n. 2/2025 (*supra*, *sub* IX) - è stata rinviata alla data odierna.

XI. Il parere preliminare dell'Organo di consulenza (C.M.L.) è stato trasmesso alla difesa del convenuto e a questa Sezione giurisdizionale il 13 gennaio 2026; il giorno 15 seguente, lo stesso parere è stato trasmesso da questa Sezione giurisdizionale alla Procura regionale.

XI.1. Il 26 gennaio 2026, la difesa del convenuto ha trasmesso all'Organo di consulenza (C.M.L.) e a questa Sezione giurisdizionale controdeduzioni formulate da un consulente tecnico di parte (C.T.P.: dott. Pier-Luigi Rocco, spec. in Psichiatria, psicoterapeuta, e spec. in Medicina Legale e delle Ass.ni, Udine, 23 gennaio 2026); in pari data, le stesse controdeduzioni sono state trasmesse da questa Sezione giurisdizionale alla Procura regionale.

XII. Il 6 febbraio 2026, il C.M.L. ha depositato il parere medico legale definitivo; in pari data, lo stesso parere è stato trasmesso da questa Sezione giurisdizionale alla Procura regionale.

XIII. Alla pubblica udienza dell'11 giugno 2026:

XIII.a. il Pubblico Ministero – richiamati sinteticamente i fatti di causa e la relazione finale depositata dalla Sezione del Collegio medico-legale (C.M.L.) distaccata presso la Corte dei conti – ha osservato che la capacità di intendere e di volere del convenuto è risultata solo grandemente scemata ma non esclusa e che, nel procedimento penale, in cui è stata concessa la messa alla prova,

tale capacità è stata verificata ai sensi dell'articolo 85 c.p.; richiamata, altresì, giurisprudenza contabile e di legittimità, il Pubblico Ministero ha, quindi, concluso rimettendosi alle valutazioni del Collegio e al suo prudente apprezzamento riguardo alla questione della totale assenza di autodeterminazione del convenuto, confermando le richieste di cui all'atto di citazione;

XIII.b. la difesa del convenuto – nel ribadire l'assenza dell'elemento soggettivo in capo al suo assistito, non in grado di rendersi conto della gravità dei fatti – ha richiamato la predetta relazione dell'Organo di consulenza (C.M.L.) e, rimettendosi alle valutazioni del Collegio, ha chiesto l'assoluzione del suo assistito e, in subordine, la riduzione al minimo della condanna.

La causa è stata, quindi, posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento della responsabilità amministrativa del convenuto L. M. – nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di collaboratore scolastico appartenente al personale A.T.A., con rapporto di lavoro a tempo determinato (*supra, sub I.1.*) – al quale la Procura regionale ha contestato di aver percepito, per fatto proprio doloso (*ibidem*), emolumenti non dovuti, cagionando, così, all'Amministrazione scolastica e all'I.N.P.S. un danno, quantificato nella misura complessiva di euro 7.846,34 (*supra, sub I, III, et IV*), corrispondente alla metà della spesa da questi ultimi globalmente sostenuta, secondo le rispettive competenze, in relazione

all'avvenuto pagamento della retribuzione e della connessa successiva indennità NASpl, riferite a una supplenza ottenuta grazie a false dichiarazioni inerenti al possesso di un titolo di studio e alla maturazione di una precedente esperienza professionale (cioè, precedente servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico) in realtà inesistenti (*supra, sub l.1.*).

1.1. Si tratta, in particolare, delle dichiarazioni contenute nella domanda datata 27 ottobre 2017, con la quale l'interessato ha chiesto l'*"INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI TERZA FASCIA PER IL TRIENNIO SCOLASTICO 2017-2019 PER IL PERSONALE ATA"*, *"con titolo di studio di accesso attualmente richiesto per il il/i profilo/i professionale/i di"* collaboratore scolastico (sezioni B1 e C della domanda).

Più precisamente:

- nella sezione C della domanda in parola è dichiarato un *"Titolo di accesso"*, non meglio specificato, che sarebbe stato *"conseguito nell'a.s. 2012/2013 Presso CS FORCELLA votazione riportata 100/100>;*
- nella *"SEZIONE E1 – TITOLI DI SERVIZIO SCOLASTICO"* è altresì dichiarato un servizio, non meglio specificato, prestato presso la scuola non statale La Fenice, di Nocera Superiore (prov. Salerno), dal 1° maggio al 31 agosto 2016 (anno scolastico 2015/2016) e dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2017 (anno scolastico 2016/2017).

2. Al riguardo, va, anzitutto, evidenziato che, nella sostanza, il solo

aspetto controverso della presente lite giudiziaria è costituito dall'elemento soggettivo della contestata responsabilità amministrativa, cioè il dolo, atteso che la difesa del convenuto – dopo aver espressamente affermato, nelle deduzioni difensive in sede di contestazione preliminare di responsabilità, di non “*voler disconoscere l'antigiuridicità della condotta né la sussistenza della falsa dichiarazione*” (terza pagina del testo) – ha, altrettanto espressamente, ribadito, nella comparsa di risposta, di non “*voler disconoscere i fatti occorsi*” (quinta pagina del testo), limitando, quindi, la propria contestazione nei confronti dell'accusa al “*carattere doloso della condotta*” rimproverata (*ibidem*).

3. Il Collegio giudicante impegnato nell'adozione della citata ordinanza n. 8 del 17 aprile 2025, aveva, infatti, in quella sede già rilevato che:

a) secondo la difesa, che sostiene le ragioni del suo assistito “*pur senza voler disconoscere i fatti occorsi*”, “*non vi è parvenza di dolo nella condotta del sig. M., ma nemmeno parrebbe ravvisabile un profilo di colpa grave in capo al medesimo*”, poiché questi è affetto da un “*Ritardo Mentale di Media Gravità di natura permanente*” - che ha reso necessario il ricorso all'amministrazione di sostegno - e, dunque, “*non possiede le basilari capacità di discernimento necessarie per comprendere che i titoli di studio e di servizio dichiarati non corrispondevano a reali capacità ed esperienze bensì erano il frutto dell'attività truffaldina posta in essere da soggetti terzi, anche a suo*

discapito”;

b) più precisamente, la difesa sostiene che il convenuto “è assolutamente convinto del legittimo ottenimento del certificato di diploma di qualifica professionale presso gli Istituti in contestazione ed è parimenti fermo nella convinzione di aver regolarmente ottenuto il titolo di servizio speso nella redazione della domanda di inserimento nelle graduatorie scolastiche”;

c) in buona sostanza, la difesa invoca “la scarsa e/o inesistente capacità valutativa del soggetto agente relativamente alla condotta posta in essere, tale da non fargli comprendere e percepire l’illiceità della condotta, convinto com’era di poter validamente spendere i titoli di studio e di servizio privi di valore legale”;

d) le predette argomentazioni difensive sono supportate da consulenza tecnica di parte (dott. Pier Luigi Rocco, psicoterapeuta, specialista in psichiatria e in medicina legale e delle assicurazioni, Udine, 28 agosto 2008 e 14 dicembre 2023);

e) il consulente di parte, nell’articolata relazione del 2008, dopo essersi soffermato sulla metodologia diagnostica seguita, illustra puntualmente gli esiti dell’osservazione clinica e, una volta effettuato il necessario raccordo anamnestico, procede analiticamente alle proprie valutazioni tecniche per giungere, in sede di considerazioni medico legali, alla conclusione secondo cui l’interessato è affetto da “*Ritardo Mentale di Media*

Gravità”, di cui descrive i tratti generali;

f) secondo lo stesso consulente, tale condizione, *“in aggiunta alla situazione complessiva, anagrafica ed esperienziale del soggetto[,] lo rend[e] gravemente incompetente sul piano lavorativo”* e con *“una invalidità civile e lavorativa permanente collocabile tra l'80 ed il 90%”* (poi riconosciuta nella misura del 75%, secondo quanto emerge dal ricorso depositato presso il Tribunale di Udine il 16 dicembre 2011 e iscritto al n. 1807/11 del registro delle istanze al giudice tutelare, inteso a ottenere *“l'applicazione della misura di protezione dell'amministratore di sostegno”*, concessa con decreto n. 196/2012 del 23 gennaio 2012);

g) con la succinta relazione del 2023, il consulente tecnico di parte, dopo aver richiamato la diagnosi formulata nel 2008, ha, poi, confermato che il *“sig. M. presenta un Ritardo Mentale di Media Gravità (F71, ICD10)”*, indicativo *“di un pervasivo disturbo dell'intelligenza che lo rende incapace di intendere e di volere congruamente e in modo finalizzato”* e potenzialmente *“protagonista di gesti incoerenti e senza senso”*;

h) le predette argomentazioni difensive, prima ancora di essere prospettate in occasione della costituzione in giudizio, erano già state offerte, nella sostanza, in sede di contestazione preliminare di responsabilità (*supra*, *sub* III e III.1), sicché la Procura regionale, con l'atto di citazione (pp. 23-25), ha

replicato alle stesse;

i) l'Ufficio requirente - dopo aver osservato che le "perizie agli atti (la seconda, datata 14.12.2023 e in verità di poche parole, fa discendere, assiomaticamente, dal disturbo intellettivo l'incapacità di intendere e di volere congruamente e in modo finalizzato) attestano la riduzione delle capacità intellettive del sig. M., ma non le escludono del tutto (e la prima relazione delinea un disturbo tale da comportare un'invalidità civile e lavorativa permanente collocabile tra l'80e il 90%, in vero riconosciuta al 75%) né comprovano l'incapacità naturale al momento della commissione del reato e il nesso causale tra tale condizione e l'illecito" – evidenzia, al riguardo, che:

"- la capacità lavorativa è solo ridotta, tanto è che il sig. M. risulta aver lavorato nel tempo preso in considerazione ai fini della presente contestazione e lavora oggi (memoria difensiva) con buon inserimento nel contesto aziendale [dall'"Estratto Conto Integrato – Casellario degli Attivi" di L. M. risulta, infatti, che questi, tra il 2007 e il 2023, ha avuto più esperienze lavorative, sebbene ivi non descritte]. E ha svolto i lavori di pubblica utilità richiesti dall'affidamento in prova autorizzato dal GIP/GUP;

- la nomina di un amministratore di sostegno non esige che l'interessato versi in uno stato di incapacità di intendere e di volere;

- a differenza da quanto sembra aver sostenuto la Difesa il sig. M. non ha completato un ciclo di studi in un Istituto non

ancora idoneo a rilasciare un valido titolo, ma [...] ha conseguito illecitamente un diploma senza aver seguito lezioni ed esami di qualifica. E i titoli di servizio senza aver effettivamente lavorato. Ciò che rende ragionevole la conclusione che l'interessato - viste le attività in concreto poste in essere, tutte di facile comprensione anche per soggetti con minore maturità – abbia scientemente e volutamente acquisito, in questo senso in breve e illecitamente quanto soltanto in apparenza frutto di studi, prove e prestazioni lavorative;

- l'affidamento in prova, quale quello risultante agli atti – istituito con la funzione preventiva della riparazione delle conseguenze del proprio reato e al recupero dei rapporti con la persona offesa e con la funzione premiale dell'estinzione del reato per esito positivo della prova - richiede, comunque, una valutazione positiva dell'imputabilità (ed è imputabile, ex art. 85 c.p., chi ha la capacità di intendere e di volere), altrimenti l'imputato andrebbe assolto o la sua posizione archiviata. E, d'altra parte, sarebbe contraddittorio, in caso di incapacità di intendere e di volere, attribuire poi, al soggetto messo alla prova, la coscienza e la volontà necessarie per aderire alla prova stessa".

4. Lo stesso Collegio giudicante, nella medesima sede, ha, quindi, osservato che le argomentazioni della difesa e quelle dell'accusa, messe a confronto, offrono un quadro complessivo caratterizzato dalla presenza di elementi almeno apparentemente non conciliabili,

rilevandosi, da una parte, una documentata condizione clinica di ridotta capacità e, dall'altra, una situazione riconducibile a vicende di vita dell'interessato che parrebbe tale da lasciar presupporre una sufficiente idoneità di questo a intendere e volere i fatti oggetto della controversia.

Vertendosi in un ambito in cui la *res* litigiosa accede a questioni rientranti nell'area medico legale, è stata, dunque, ravvisata l'esigenza di disporre approfondimenti istruttori, non risultando possibile, secondo ragionevolezza, l'espressione di un sicuro giudizio sulla sussistenza, in capo al convenuto, dell'elemento soggettivo della responsabilità amministrativa contestato dalla Procura regionale.

Da qui ha, così, tratto origine la formulazione, nei confronti della Sezione del Collegio medico-legale (C.M.L.) distaccata presso la Corte dei conti (*supra, sub VIII et VIII.a*), del seguente quesito: <se L. M. – alla data della domanda presentata per l'inserimento nelle graduatorie utili per il conferimento di incarichi di supplenza del personale A.T.A. (27 ottobre 2017) e nel periodo in cui lo stesso ha prestato servizio in qualità di collaboratore scolastico (tra il mese di ottobre del 2018 il mese di maggio del 2019) – era nelle condizioni di intendere e di volere che, grazie a un titolo di studio falso e a una falsa attestazione di servizio, non avendo regolarmente conseguito il primo né svolto un precedente servizio in qualità di collaboratore scolastico, avrebbe potuto indebitamente ottenere la collocazione utile nella graduatoria dalla quale l'amministrazione scolastica

avrebbe, poi, attinto per le assunzioni temporanee di cui si tratta e, conseguentemente, un rapporto di lavoro a tempo determinato>.

5. La Sezione del Collegio medico-legale (C.M.L.) distaccata presso la Corte dei conti (con la partecipazione, come richiesto da questa Sezione giurisdizionale, di un medico *“specialista in psichiatria”*; *supra, sub VIII.a*), in esecuzione della medesima ordinanza n. 8 del 2025, formulato giudizio diagnostico di *“Ritardo mentale di media gravità con marcata compromissione della capacità di comprensione del soggetto”*, ha espresso, in via definitiva (*supra, sub XII*), *<parere che: “Per quanto desumibile dagli atti a disposizione, L. M. – alla data della domanda presentata per l’inserimento nelle graduatorie utili per il conferimento di incarichi di supplenza del personale A.T.A. (27 ottobre 2017[...]) e nel periodo in cui lo stesso ha prestato servizio in qualità di collaboratore scolastico (tra il mese di ottobre del 2018 il mese di maggio del 2019[...]) – era affetto da un Ritardo Mentale di media gravità che, pur non abolendo in maniera assoluta la capacità di intendere e di volere del soggetto, lo rendeva però scarsamente in grado di comprendere che, grazie a un titolo di studio falso e a una falsa attestazione di servizio, non avendo regolarmente conseguito il primo né svolto un precedente servizio in qualità di collaboratore scolastico, avrebbe potuto indebitamente ottenere la collocazione utile nella graduatoria dalla quale l’amministrazione scolastica avrebbe, poi, attinto per le assunzioni temporanee di cui si tratta e, conseguentemente garantire un rapporto di lavoro a tempo determinato.*

Quanto sopra a parere del Collegio decisore diluisce grandemente le responsabilità da porre in capo al paziente stesso nel prosieguo dell'iter procedimentale">.

5.1. Il parere in parola risulta sovrapponibile a quello reso in via preliminare (*supra*, *sub* XI), avendo l'Organo di consulenza (C.M.L.) motivatamente confermato il proprio giudizio medico legale pur alla luce delle osservazioni formulate dal consulente tecnico della difesa del convenuto (*supra*, *sub* XI.1), secondo cui, invece, *"il M., per le sue caratteristiche intellettive sia per[ma]nentemente da considerarsi in[c]ap[a]ce totalmente di inten[...]dere e[...] di volere"*.

5.2. Delle predette conclusioni non si ha motivo di dubitare, poiché il predetto parere definitivo - congruamente motivato e fondato su attendibili elementi di fatto e su convincenti argomentazioni - appare immune da vizi logici e, allo stesso tempo, rispettoso dei principi di adeguatezza e ragionevolezza.

5.2.1. Il C.M.L. - che ha tenuto conto della documentazione in atti e del dato storico clinico – ha, infatti, esposto quanto segue:

<Stando agli atti esaminati, al raccordo anamnestico il Sig. L. M., nato a omissis, andava incontro a sofferenza fetale in corso di parto distocico. Ciò portava fin da subito ad uno sviluppo irregolare, con ritardo nell'acquisizione delle normali capacità in età evolutiva. Nonostante le difficoltà, riusciva comunque a portare a termine le scuole elementari e medie inferiori, usufruendo dei benefici connessi alla L. 104/92 e al sostegno scolastico continuativo. Successivamente frequentava un percorso differenziato di formazione professionale per Ausiliario dei Servizi di Ristorazione Collettiva. Terminati gli studi nel 2004, portava a termine uno stage

formativo obbligatorio presso una mensa scolastica.

Sotto il profilo clinico, proprio al settembre del 2004 risale la prima diagnosi di

“Ritardo mentale di grado medio-lieve”, con riconoscimento nel marzo 2005

dell’invalidità civile nella misura del 60%. Tale condizione risultava poi peggiorata

alle successive valutazioni del 2008, allorquando veniva diagnosticato al M. un

“Ritardo mentale di media gravità”, con un marcato deficit delle capacità di

comprensione del soggetto[...]; in ogni caso, detta condizione patologica non era

ritenuta suscettibile di alcun miglioramento nel tempo[...].

Viste tali premesse (che si ritengono del tutto condivisibili per ciò che attiene la

natura irreversibile del ritardo mentale del M., in considerazione della sua base

organica riconducibile a sofferenza fetale), il quadro clinico dell’interessato al

momento dei fatti in esame nella presente valutazione (anni 2017-2019) era da

ritenersi immutato rispetto al vissuto. Ciò anche in virtù di quanto successivamente

attestato nel certificato medico della visita specialistica psichiatrica redatta dal dott.

Pier Luigi ROCCO datato 14/12/2023, in cui veniva appunto confermata la diagnosi

di “Ritardo mentale di media gravità”.

Ebbene, in merito a quanto Ordinato ed in estrema sintesi a favore dell’Ill.mo

giudice decisore, il quadro di ritardo mentale del M. sopra descritto[...], con

puntuale riferimento al suddetto periodo oggetto della presente valutazione, non

risultava di gravità tale da comprometterne in maniera assoluta la capacità di

intendere e di volere del soggetto. Tale valutazione discende non dalla mera

interpretazione dei risultati dei molti test diagnostici somministrati al M. dal Dott.

ROCCO in data 28/08/2008, ma soprattutto dalla necessaria correlazione che va

posta tra gli aspetti clinici evidenziati e i risvolti funzionali degli stessi valutati in

concreto nel percorso di vita del paziente. È doveroso notare, difatti, che

nonostante tutte le difficoltà e limitazioni connesse alla patologia sofferta, il M. è comunque riuscito ad ottenere risultati utili sia in ambito relazionale che formativo-lavorativo, conseguendo complessivamente un discreto grado di autonomia ed integrazione sociale.

Tuttavia, volgendo l'attenzione segnatamente alla vicenda indicata in ordinanza ("... grazie a un titolo di studio falso e a una falsa attestazione di servizio, non avendo regolarmente conseguito il primo né svolto un precedente servizio in qualità di collaboratore scolastico, avrebbe potuto indebitamente ottenere la collocazione utile nella graduatoria dalla quale l'amministrazione scolastica avrebbe, poi, attinto per le assunzioni temporanee di cui si tratta e, conseguentemente, un rapporto di lavoro a tempo determinato"), sotto il profilo medico legale appare più corretto riferirsi non alla capacità di intendere e di volere del soggetto, ma al più ristretto concetto della capacità di comprendere i propri atti e le discendenti conseguenze. In tale ottica, infatti, visto il già richiamato marcato deficit delle capacità di comprensione del soggetto (attestato sempre nella relazione del Dott. ROCCO datata 28/08/2008), è possibile riconoscere l'assenza del dolo e della colpa grave del soggetto asserito nelle memorie depositate dalla difesa dello stesso. In altri termini, un siffatto ritardo mentale appare causalmente idoneo a determinare la convinzione del M. di aver ottenuto in maniera legittima il titolo di studio e l'attestazione di servizio (invero privi di validità legale) e, di conseguenza, di poter validamente spendere detti titoli e attestazioni per ottenere il rapporto di lavoro a tempo determinato de quo.

Invero appare evidente allo scrivente una marcata incapacità di fondo del soggetto relativamente alla critica di pensiero ed alla capacità di gestire eventi auto-innescati e corroborati da atti attestanti una posizione sociale ben distante dalla realtà,

vissuta in tal modo in maniera superficiale ed acritica. Appare quindi una netta crisi fra il tentativo di ottenere un beneficio utile al confezionamento di una graduatoria valida ai fini dell'assunzione (tramite la presentazione di certificazione falsa sia come titolo di studio che come attestazioni di servizio) e la performance che poi ne sarebbe derivata, come visionato agli atti, da ultimo del tutto impropria e facilmente evidenziabile nella quotidiana incapacità di assolvere agli atti mansionali attesi rispetto ai titoli presentati.

Tale incapacità di giudizio deve essere visionata sotto il profilo squisitamente medico legale e ciò consente di affermare [...] che diluisce grandemente la responsabilità ultima del soggetto pur se a carico dello stesso non risultava abolita completamente capacità di intenti e di volere>.

5.2.2. A fronte di ciò, il consulente tecnico della difesa (*supra*, sub XI.1) – dopo aver premesso che: a) “*Si discute nella presente il fatto che Il Ritardo mentale di Media gravità corrisponde ad un QI che va da 35 a 55, essendo quello normale della popolazione generale intorno al 100 e sotto gli 80 intendesi Ritardo Mentale Lieve*”; b) che “*Il Ritardo Mentale Medio corrisponde ad un'età mentale di circa 6-8 anni*”; c) che il C.M.L. “*asserirebbe che in un soggetto di età mentale di 6-8 anni la capacità di intendere e di volere è solo grandemente scemata e non esclusa*” – ha, a sua volta, osservato, tra l'altro quanto segue:

a) “*Un bambino di 6-8 anni è in grado di mettere in atto pianificazioni e progetti, ma nessuno si sognerebbe di pensare che è altresì in grado di comprendere, neanche limitatamente, le conseguenze dei suoi atti nella loro completezza, né che*

egli si sentirebbe esente dal ripeterli qualora qualcuno gli spiegasse che tali atti non vanno fatti”;

b) *“Il sig. M., come tutti i pazienti con un deficit intellettivo maggiore, ossia superiore al lieve, è considerato di norma in giurisprudenza ed in psichiatria forense del tutto incapace sia di inte[n]dere che di volere, anche perché la costruzione della comprensione del mondo nel soggetto che avviene durante lo sviluppo psicosociale è nei limiti di quel basso quoziente intellettivo; questo produce un mondo interno ed una comprensione del mondo esterno continuativamente distorti e del tutto diversi da quelli di un soggetto normale, in quanto successivi errori interpretativi vanno ad aggiungersi ad altri precedenti errori di comprensione della realtà”.*

Da qui la conclusione di parte secondo cui si deve ritenere che *“il M., per le sue caratteristiche intellettive sia per[ma]nentemente da considerarsi in[c]ap[a]ce totalmente di inten[...]dere e[...] di volere”.*

5.2.3. A tali osservazioni l’Organo di consulenza (C.M.L.) ha replicato con le seguenti argomentazioni che hanno condotto lo stesso a confermare, nella sede definitiva, il parere già reso in via preliminare (*supra*, sub 5.1):

a) *“la Sezione Collegiale si è riferita quasi integralmente all’elaborato dello specialista de qua, in primis perché ritenuto valido e aderente ad un realtà conosciuta dallo specialista ed in seconda battuta poiché al carteggio non sono presenti particolari ed ulteriori valutazioni oggettive (test cognitivi e*

valutazioni specialistiche di Aziende Sanitarie

Locali/Ospedaliere/Universitarie, ecc.) tali da consentire un

ragionamento derivato su dati di fatto confrontabili ed

incontrovertibili che avrebbero anche potuto far protendere il

parere ed il correlato giudizio verso la totale incapacità di

intendere e volere”;

b) *dai “documenti visionati con cura certosina e sottoposti*

all’attenzione di specialista in psichiatria che ha controfirmato il

preliminare ed il presente definitivo, non è possibile in scienza

e coscienza derivare un completo e definitivo giudizio di

incapacità totale di intenti e volere a carico del soggetto in

studio”;

c) *“Tali definizioni invero, sono spesso di difficile perimetrazione*

anche in pazienti studiati trasversalmente negli anni e seguiti

da Centri di Salute Mentale a fronte di somministrazione di test

oggettivi e la diagnosi non può basarsi su un elaborato, invero

di parte”;

d) *“La valutazione attesa prevede e richiede, una perizia*

psichiatrica che integri ripetuti e intercalati colloqui clinici

preceduti da una robusta anamnesi generale e specialistica,

una analisi documentale e test standardizzati”;

e) *“Il Collegio ha invece esplorato quanto possibile il carteggio nel*

pieno rispetto della metodologia forense, definendo il ritardo

mentale di media gravità (o moderato) presente sul soggetto

per quanto studiato di esso, come quella condizione

caratterizzata da un funzionamento intellettivo

significativamente inferiore alla media, capace di tradursi in

limitazioni nelle abilità adattive e di critica”;

f) *“Tale condizione, indipendentemente dal confronto del ritardo*

con il corrispettivo dell’età mentale del soggetto (6-8 anni)[,]

influisce notevolmente sulla capacità di intendere e di volere,

comportando a carico del M. una riduzione o esclusione della

stessa, a seconda delle capacità temporanee di espressione e

della situazione di contingenza”;

g) *“Il Collegio in tal modo operando ha fatto chiaramente*

intendere come sia difficile tradurre in imputabile un paziente

di tal fatta [...]”.

6. Tutto ciò premesso, va, anzitutto, osservato che il quesito medico

legale rivolto al C.M.L. (*supra*, *sub* VIII, VIII.a *et* 4) non era finalizzato

ad accertare (secondo i principi di cui agli articoli 85, 88 e 89 c.p.) la

sussistenza della generale capacità di intendere e di volere del

convenuto quale condizione di imputabilità dello stesso, bensì, in

termini specifici, ad accertare la sussistenza - in termini di previsione

e di volizione dell’evento dannoso, caratterizzanti l’imputazione

dolosa - dell’elemento soggettivo della responsabilità amministrativa

contestato dalla Procura regionale, unico aspetto controverso della

presente lite giudiziaria (*supra*, *sub* 2).

In altri termini, l’ausilio della consulenza tecnica d’ufficio è stato

chiesto nella prospettiva di stabilire se, date le condizioni di salute del

convenuto, questi poteva intendere - e, dunque, prevedere - e volere

“che, grazie a un titolo di studio falso e a una falsa attestazione di servizio, non avendo regolarmente conseguito il primo né svolto un precedente servizio in qualità di collaboratore scolastico, avrebbe potuto indebitamente ottenere la collocazione utile nella graduatoria dalla quale l’amministrazione scolastica avrebbe, poi, attinto per le assunzioni temporanee di cui si tratta e, conseguentemente, un rapporto di lavoro a tempo determinato” (supra, sub 4).

Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 – inserito dall’articolo 21, comma 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120 – dispone, infatti, che *“La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso”*.

Tale aspetto è stato, del resto, ben colto dallo stesso C.M.L., avendo l’Organo di consulenza espressamente rilevato che *“sotto il profilo medico legale appare più corretto riferirsi non alla capacità di intendere e di volere del soggetto, ma al più ristretto concetto della capacità di comprendere i propri atti e le discendenti conseguenze” (supra, sub 5.2.1).*

Prive di utilità pratica, nella predetta prospettiva, appaiono, quindi, le argomentazioni del fronte attoreo (*supra, sub 3, lett. “i”*), ribadite in udienza (*supra, sub XIII.a*), volte a sostenere – in considerazione del fatto che il convenuto, in sede penale, si è avvalso dell’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato, previsto dall’articolo 168-bis c.p., che *“richiede, comunque, una valutazione positiva dell’imputabilità (ed è imputabile, ex art. 85 c.p.,*

chi ha la capacità di intendere e di volere), altrimenti l'imputato andrebbe assolto o la sua posizione archiviata" (supra, sub 3, lett. "i", quarto trattino) - che la capacità di intendere e di volere di L. M. è risultata solo grandemente scemata ma non esclusa.

7. Incontroverti, come già rilevato (*supra, sub 2*), i fatti di causa, ad avviso del Collegio non appare ragionevole ritenere che il convenuto – affetto da *"Ritardo mentale di media gravità con marcata compromissione della capacità di comprensione del soggetto"* (*supra, sub 5*) e, in quanto tale, *"scarsamente in grado di comprendere"* (*ibidem*) la condotta illecita e il danno che gli sono stati contestati – possa aver preveduto e voluto l'evento dannoso da lui cagionato.

Si osserva, infatti, che la prospettazione accusatoria proietta, secondo ragionevolezza, un ipotetico scenario secondo cui il convenuto medesimo:

a) avrebbe individuato nelle supplenze temporanee da collaboratore scolastico presso istituti pubblici un possibile sbocco lavorativo;

b) si sarebbe documentato in ordine alle modalità per accedere a questa opportunità e ai requisiti necessari per farlo con successo;

c) nella consapevolezza di non possedere tali requisiti, avrebbe cercato il modo per acquisirli, anche illecitamente;

d) effettuando tale ricerca, sarebbe entrato in contatto con uno o più soggetti in qualche modo collegati con strutture ubicate nella lontana provincia di Salerno, in grado di soddisfare,

ancorché illecitamente, le sue esigenze;

e) avrebbe, evidentemente, effettuato una analisi costi-benefici,

sia in termini di valutazione della convenienza dell'operazione,

sia in termini di esposizione ai connessi rischi giudiziari;

f) avrebbe, quindi, consapevolmente <conseguito> illecitamente i

requisiti in parola e compilato la domanda per ottenere il

conferimento di supplenze temporanee per il profilo

professionale di collaboratore scolastico, rendendo le

contestate false dichiarazioni;

g) avrebbe, poi, atteso gli esiti favorevoli del relativo

procedimento amministrativo e, successivamente, preso

servizio presso una scuola pubblica nel territorio del Friuli

Venezia Giulia, percependo la relativa retribuzione.

Orbene - secondo quanto emerge dal parere del C.M.L. (*supra*, sub 5

et 5.2.1), inclusa la replica (*supra*, sub 5.2.3) alle osservazioni del

consulente tecnico della difesa (*supra*, sub 5.2.2) – appare, invero,

irragionevole ritenere che il convenuto abbia avuto signoria su tutto

ciò, atteso che l'istruttoria medico legale, riferendosi alla “*capacità di*

comprendere i propri atti e le discendenti conseguenze” (*supra*, sub

5.2.1), ha rivelato che il predetto “*ritardo mentale appare causalmente*

idoneo a determinare la convinzione del M. di aver ottenuto in

maniera legittima il titolo di studio e l'attestazione di servizio (invero

privi di validità legale) e, di conseguenza, di poter validamente

spendere detti titoli e attestazioni per ottenere il rapporto di lavoro a

tempo determinato de quo” (*ibidem*), apparendo “*evidente [...] una*

marcata incapacità di fondo del soggetto relativamente alla critica di pensiero ed alla capacità di gestire eventi auto-innescati e corroborati da atti attestanti una posizione sociale ben distante dalla realtà, vissuta in tal modo in maniera superficiale ed acritica” (ibidem).

A ciò va aggiunto che lo stesso C.M.L. – replicando alle osservazioni del C.T.P., che aveva evidenziato, tra l’altro, che “*Il Ritardo Mentale Medio corrisponde ad un’età mentale di circa 6-8 anni*” (*supra, sub 5.2.2*) – ha, altresì, precisato che ci si trova al cospetto di “*un funzionamento intellettuale significativamente inferiore alla media, capace di tradursi in limitazioni nelle abilità adattive e di critica*” (*supra, sub 5.2.3*) e che “*Tale condizione, indipendentemente dal confronto del ritardo con il corrispettivo dell’età mentale del soggetto (6-8 anni)[,] influisce notevolmente sulla capacità di intendere e di volere, comportando a carico del M. una riduzione o esclusione della stessa, a seconda delle capacità temporanee di espressione e della situazione di contingenza*” (*ibidem*).

Sembra, quindi, emergere, peraltro, che – a parte le differenti conclusioni riguardo alla generale capacità di intendere e di volere, insussistente per il C.T.P., non abolita in maniera assoluta per il C.M.L., ma comunque suscettibile, come testé rilevato, di totale obliterazione a seconda delle circostanze – le considerazioni dell’Organo di consulenza risultano, in definitiva, in linea con quelle del consulente tecnico della difesa, laddove (*supra, sub 5.2.2*) quest’ultimo sostiene che:

i. chi ha un “*Ritardo mentale di Media gravità [...] è in grado di*

mettere in atto pianificazioni e progetti, ma nessuno si sognerebbe di pensare che è altresì in grado di comprendere, neanche limitatamente, le conseguenze dei suoi atti nella loro completezza”;

- ii. *“la costruzione della comprensione del mondo nel soggetto che avviene durante lo sviluppo psicosociale è nei limiti di quel basso quoziente intellettivo” (cioè, un “Ritardo mentale di Media gravità corrisponde[n]te ad un QI che va da 35 a 55”, a sua volta corrispondente a una “età mentale di circa 6-8 anni”);*
- iii. *“questo produce un mondo interno ed una comprensione del mondo esterno continuativamente distorti e del tutto diversi da quelli di un soggetto normale, in quanto successivi errori interpretativi vanno ad aggiungersi ad altri precedenti errori di comprensione della realtà”.*

La Procura regionale, dal canto suo, non ha partecipato alle operazioni peritali (pag. 13 del parere preliminare del C.M.L.; *supra*, *sub* XI), né ha formulato osservazioni a valle del deposito del parere preliminare dell’Organo di consulenza (pag. 15 del parere definitivo del C.M.L.; *supra*, *sub* XII).

Appare, dunque, evidente che, in queste condizioni cliniche, il convenuto mai avrebbe potuto seguire consapevolmente il percorso logico poco sopra delineato (lettere da “a” a “g”) e prevedere e volere la condotta illecita e il danno che gli sono stati contestati, dovendosi ragionevolmente ipotizzare – data l’assenza di contestazione difensiva in ordine alla materialità dei fatti come ascritti al convenuto

medesimo (*supra*, *sub* 2) – che (pur non risultando nulla al riguardo dagli atti) sullo sfondo vi sia stata una occulta regia di terzi (che, potrebbero, ad esempio e sempre per ipotesi, aver prospettato all'interessato la strada poi da questo seguita, descrivendola come ordinaria, normale).

7.1. In buona sostanza, per quanto emerso nella fase istruttoria medico legale, non si può ragionevolmente ritenere sussistente il controverso elemento soggettivo della responsabilità amministrativa contestata al convenuto.

8. In conclusione, la domanda della Procura regionale non può, per questo, essere accolta e, conseguentemente, il convenuto medesimo va mandato assolto da responsabilità amministrativa.

9. All'assoluzione segue - ai sensi dell'articolo 31, comma 2 c.g.c. – la statuizione riguardante le spese legali, che si liquidano, ai fini del rimborso al convenuto da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) maggiorati del 15% per spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia, definitivamente pronunciando:

i) assolve L. M., nato a omissis;

ii) liquida le spese legali, ai fini del rimborso al convenuto da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) maggiorati del 15% per spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2026.

L'estensore

Il Presidente

Paolo Gargiulo

Emanuela Pesel

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

DECRETO

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, si dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del citato articolo 52 nei riguardi del convenuto.

Il Presidente

Emanuela Pesel

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria nei modi di legge il 24 giugno 2026.

Trieste, 24 giugno 2026

Il funzionario

dott. Gabriele Turiano

(firmato digitalmente)

IN CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE LE GENERALITÀ E GLI
ALTRI DATI IDENTIFICATIVI DELLA PARTE CONVENUTA.
IL FUNZIONARIO
f.to dott. Gabriele Turiano